



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 04 DEL 28 GENNAIO 2026

1

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI DIRETTORE SANITARIO PER LA R.P. OSPEDALE S. ANTONIO DI SASSELLO E IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG BA291000F9.

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'ASP n. 10 del 08 settembre 2020 veniva approvata la "Costituzione della società a responsabilità limitata Sant'Antonio Servizi S.R.L – Soc. Unipersonale a totale partecipazione pubblica strumentale per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ASP Ospedale Sant'Antonio";

VISTA la D.G.R. Liguria n. 768 del 5 agosto 2022, con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, con il parere favorevole dell'Assemblea degli enti, ha provveduto alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione dell'ASP Ospedale Sant'Antonio;

VISTA la D.G.R. Liguria n. 144 del 24 febbraio 2023 con la quale la Giunta Regionale della Liguria, preso atto della relazione depositata al Commissario Straordinario e delle istanze in essa contenute, ha disposto la proroga dell'incarico al medesimo Commissario per ulteriori mesi dodici;

VISTA altresì la D.G.R. n. 199 del 08 marzo 2024 con la quale è stato rinnovato l'incarico, per un ulteriore anno, al medesimo Commissario Straordinario;

DATO ATTO che con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP n. 1 del 27 febbraio 2023 veniva nominato come Amministratore Unico della società Sant'Antonio Servizi SRL il Dott. Angelo Canepa;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha affidato al Commissario Straordinario dell'ASP Ospedale S. Antonio l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente per garantirne la funzionalità e l'operatività, nonché di definire un piano di risanamento volto alla sua riorganizzazione e riqualificazione con l'obiettivo di migliorare e rendere efficiente i servizi sociosanitari offerti dalla ASP medesima e gestiti dalla sua società strumentale;

VISTO il contratto di servizio del 29 settembre 2020 con scadenza il 31 settembre 2023 tra l'ASP Ospedale Sant'Antonio e la sua società strumentale Sant'Antonio Servizi SRL, e successive proroghe;

VISTO il Verbale di Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 05 del 13 marzo 2024 con il quale veniva confermato l'incarico alla Dott.ssa Valeria Bruzzi Carcano di Coordinatore Amministrativo;

RICHIAMATO il Verbale di Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 55 del 27 novembre 2024 con il quale viene inquadrata la Dott.ssa Valeria Bruzzi Carcano a livello quadro del CCNL Uneba Servizi Assistenziali, a partire dal 1° dicembre 2024;



DATO ATTO, pertanto, che alla Dott.ssa Valeria Bruzzi Carcano sono attribuite funzioni di RUP (responsabile unico del progetto) ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture per la società;

CONSIDERATO che l'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio svolge attività di Residenza Protetta in possesso di accreditamento istituzionale e che la Sant'Antonio Servizi S.r.l. svolge tutte le attività sociosanitarie proprie della residenza protetta;

VISTO la DGR 783/2023 *“Aggiornamento del Manuale di Accreditamento Istituzionale della Regione Liguria e della procedura per l'accREDITamento istituzionale. Sostituzione della DGR n. 945/2018 e della DGR n. 1185/2017”*;

RAVVISATA la necessità di individuare e nominare una figura professionale per lo svolgimento delle attività di direttore sanitario presso la R.P. Ospedale S. Antonio;

VISTO il Verbale di deliberazione dell'Amministratore Unico n. 53 del 29 dicembre 2023 con il quale veniva approvato il contratto di collaborazione professionale per lo svolgimento delle attività di Direttore Sanitario per la R.P. Ospedale S. Antonio, con il Dott. Alberto Sirito nato a Savona (SV) il 10 marzo 1963, codice fiscale SRT LRT 63C10 I480C, e residente a Savona, Corso Italia n. 12/11, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona con il n. 2613, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e successive proroghe;

VALUTATO positivamente il rapporto professionale in essere tra il Dott. Sirito Alberto e la Sant'Antonio Servizi S.r.l.;

VISTA la procedura conclusa sulla piattaforma elettronica certificata acquistinrete.pa, negoziazione n. 5964358;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *Codice dei contratti pubblici* e, in particolare: (a) l'art. 50, c. 1, lett. b), a norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere con *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”* e (b) l'art. 62, c. 1, il quale consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere *“autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”*;

DATO ATTO, pertanto, anche ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento diretto dei servizi di cui trattasi, il quale è stato concluso mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica certificata;

RILEVATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto valore e della particolare natura delle medesime;

DATO ATTO, altresì, ai sensi di legge, che per la natura, la tipologia e l'entità delle prestazioni affidate, la presente procedura non è ulteriormente frazionabile in lotti;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;



ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-*bis* della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

ACCERTATO, che l'assunzione del presente impegno di spesa risulta necessario e compatibile con le disponibilità di bilancio;

3

DELIBERA

Di APPROVARE lo schema di contratto di collaborazione professionale tra la Sant'Antonio Servizi S.r.l. e il Dott. Siritto Alberto (che si allega alla presente);

di IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, le somme corrispondenti per un importo totale pari a euro 20.000,00, oltre CPA e IVA di legge, le quali dovranno essere imputate alle risorse disponibili per l'esercizio 2026, nel corso del quale esse potranno divenire esigibili;

di PROCEDERE alla liquidazione della spesa, previa emissione di regolare documento fiscale per prestazione occasionale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'affidatario, ai sensi della l. 13 agosto 2010, n. 136, nel rispetto degli indirizzi relativi alla priorità nella liquidazione degli impegni di spesa, periodicamente assunti dall'Azienda;

di DARE ATTO che per le attività oggetto del presente incarico non sussiste obbligo di valutazione dei rischi da interferenza;

di DEMANDARE all'ufficio amministrativo dell'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio il presente atto ai fini della nomina di Responsabile Sanitario;

di DEMANDARE agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, ivi inclusi quelli in materia di comunicazioni e trasparenza, di cui al d.lgs. n. 36/2023;

di DARE ATTO che per l'affidamento è stato acquisito il codice CIG: BA291000F9.

L'Amministratore Unico
Angelo Canepa



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 05

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28 gennaio 2026 al 12 febbraio 2026.

Li 28 gennaio 2026

L'Amministratore Unico

Angelo Canepa





CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DIRETTORE SANITARIO PRESSO LA R.P. OSPEDALE S. ANTONIO IN SASSELLO (SV) DI PROPRIETÀ DELL'A.S.P. OSPEDALE S. ANTONIO – SCRITTURA PRIVATA – CIG: BA291000F9.

1

,,*

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2026

tra

La **SANT'ANTONIO SERVIZI S.R.L.**, società *in house* strumentale, a totale partecipazione pubblica, con socio unico A.S.P. Ospedale Sant'Antonio, sedente in Sassello (SV) – 17046, Via Gerolamo Badano n. 23, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Angelo Canepa, domiciliato per la carica presso la sede della società (di seguito “**SAS**” o “**Società**”)

e

Il dott. **ALBERTO SIRITO**, nato a Savona (SV) il 10 marzo 1963, codice fiscale SRT LRT 63C10 I480C, e residente a Savona, Corso Italia n. 12/11, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona con il n. 2613, dal 03 novembre 1997 (di seguito il “**Professionista**”)

,,*

PREMESSO CHE:

- A. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ospedale S. Antonio – ente pubblico di livello regionale, senza scopo di lucro, costituito ai sensi del d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e della L.R. 12 novembre 2014, n. 33 – esercita, anche in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, attività sociosanitarie residenziali e semiresidenziali secondo il modello della residenza protetta, presso l'omonima struttura sociosanitaria di proprietà dell'Ente, sita nel Comune di Sassello (SV), Via Gerolamo Badano n. 23 (la “**Residenza**”);
- B. SAS è società *in house* strumentale dell'A.S.P. Ospedale Sant'Antonio, a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 33, la quale provvede – per conto dell'Ente proprietario – alla gestione operativa di tutte le attività sociosanitarie e accessorie, in favore dei pazienti assistiti presso la Residenza. SAS provvede, *tra l'altro*, ad eseguire e coordinare le attività di competenza del personale sanitario e di interesse sanitario, nonché del personale ausiliario e di amministrazione della Residenza, nonché ad acquisire – con le modalità previste dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici* – “**Codice**”), i lavori, i servizi e le forniture necessari per l'attività della Residenza;



- C. ai sensi della vigente disciplina regolatoria di livello regionale, ciascuna struttura sociosanitaria residenziale, e così anche la Residenza, deve disporre di un professionista medico chirurgo, cui affidare le funzioni proprie del responsabile sanitario (il “**Responsabile Sanitario**”);
- D. al Responsabile Sanitario competono, in particolare, tutte le seguenti attività e attribuzioni (le “**Attività**”):
(i) coordinamento e integrazione delle diverse componenti di assistenza della Residenza, onde assicurare le migliori condizioni psicofisiche degli ospiti; (ii) responsabilità dell’andamento complessivo dell’assistenza sociosanitaria della Residenza, affinché la medesima si espliciti in modo corretto e adeguato alle necessità degli ospiti; (iii) responsabilità degli aspetti igienicosanitari della Residenza, della completezza della cartella sanitaria, della salute psicofisica degli ospiti; (iv) responsabilità della gestione del personale sanitario e di interesse sanitario, in accordo con l’amministrazione di SAS e dell’A.S.P. Ospedale S. Antonio, ente titolare della Residenza; (v) Della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature e attrezzature di ambito sanitario; (vi) responsabilità dell’approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché la regolare conservazione delle relative registrazioni; (vii) raccordo e armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti sanitarie e sociosanitarie all’interno delle equipe multidisciplinari interne; (viii) coordinamento dell’assistenza medica specialistica effettuata all’interno della Residenza; (ix); collegamento della Struttura con le unità di valutazione geriatrica (U.V.G.); (x) coordinamento dell’equipe multi-professionale per quanto concerne l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio del piano assistenziale individualizzato (P.A.I.); gestione dei rapporti le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale in materia sanitaria e sociosanitaria; (xi) funzioni di responsabile della qualità della Residenza;
- E. Spettano, inoltre, al Responsabile Sanitario, per gli ospiti assistiti in forza di accordo di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale (alla data del presente contratto in numero di 24), le funzioni del medico di medicina generale (le “**Funzioni MMG**”);
- F. SAS deve provvedere ad assicurare all’A.S.P. la disponibilità di un medico chirurgo, dotato dei requisiti e della professionalità necessari per lo svolgimento delle Attività e delle Funzioni MMG, quale Responsabile Sanitario della Residenza, e ha – a tal fine – individuato il Professionista, il quale dispone di tali requisiti e professionalità, in conformità con le disposizioni di legge vigenti e con gli atti di regolazione regionali *pro tempore* applicabili;
- G. SAS dà atto che l’affidamento del servizio avviene nell’ambito del contratto di servizio con l’A.S.P. e che le Attività e le Funzioni MMG, proprie del Responsabile Sanitario, devono eseguirsi nell’interesse dell’A.S.P., cui compete la responsabilità della Struttura e i relativi atti di preposizione. Pertanto, successivamente alla



sottoscrizione del presente contratto, la nomina a Responsabile Sanitario dovrà avvenire con deliberazione dell'organo amministrativo dell'A.S.P., cui l'efficacia del presente contratto sarà subordinata;

- H. in ragione dell'importo contrattuale e delle prestazioni professionali dedotte, SAS ha inteso procedere con l'affidamento del servizio richiesto in via diretta, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del Codice. L'affidamento e il presente Contratto sono stati approvati con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 4 del 28 gennaio 2026;
- I. il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l'A.S.P. e con SAS e ha reso, inoltre, le dichiarazioni relative all'assenza di cause di esclusione, di cui agli artt. 94 e ss. del Codice, assumendo altresì gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della l. 10 agosto 2010, n. 136.

..*

Tanto premesso, con il presente contratto (nel seguito il “**Contratto**”) tra le Parti,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. SAS conferisce al Professionista l'incarico di svolgere l'attività professionale di Responsabile Sanitario della Struttura, in favore e nell'interesse dell'A.S.P. Ospedale S. Antonio che ne è titolare. All'uopo il Professionista si impegna, nei confronti di SAS e dell'A.S.P. (anche ai sensi dell'art. 1141 e ss. del Codice Civile), a svolgere, per il periodo di durata del presente Contratto, tutte le Attività del Responsabile Sanitario e tutte le Funzioni MMG, assicurando – altresì – un numero di ore di presenza presso la Struttura coerente con le esigenze sanitario-organizzative della medesima, e comunque non inferiore alle 20 ore settimanali, in costante coordinamento con l'amministrazione di SAS e dell'A.S.P., per gli aspetti di competenza.
3. L'attività professionale che il Professionista si impegna a prestare, in favore di SAS e dell'A.S.P., in qualità di Responsabile Sanitario, è attività di lavoro autonomo, da eseguirsi senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia e con risorse proprie, ai sensi degli artt. 2229 e ss., del Codice civile. In ogni caso, ai fini dell'esecuzione di tale attività professionale presso la Struttura, SAS si impegna a fare in modo che il Professionista disponga di locali e strumenti idonei. Il Professionista, per parte sua, si impegna ed obbliga ad eseguire le prestazioni professionali richieste, in qualità di Responsabile Sanitario, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, delle norme deontologiche professionali, nonché degli atti



di indirizzo della Regione Liguria, dei modelli organizzativi, delle linee guida e dei protocolli operativi adottati da SAS e dall'A.S.P., nonché dei sistemi di gestione della qualità in vigore.

4. Per l'esecuzione del Contratto e delle funzioni ad esso correlate, il Professionista sarà incaricato, da SAS e dall'A.S.P., del trattamento dei dati personali (ivi incluse le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679) in relazione agli ospiti della Residenza e al personale di SAS e dell'A.S.P. A tal fine, il Professionista si impegna ed obbliga a conservare e trattare tali dati nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti e a conformarsi scrupolosamente alle istruzioni per il trattamento impartite da SAS e dall'A.S.P.
5. Per l'esecuzione del Contratto e delle funzioni ad esso correlate, il Professionista si impegna ed obbliga a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
6. Il presente Contratto ha durata di un anno, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, escluso il tacito rinnovo. L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata all'adozione, da parte dell'A.S.P., dell'atto di nomina e preposizione del Professionista a Responsabile Sanitario della Residenza, per identico periodo.
7. La violazione, da parte del Professionista, anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto, nessuno escluso, dà diritto a SAS di dichiarare il contratto medesimo risolto, tramite semplice comunicazione di risoluzione, da notificarsi al Professionista a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, con efficacia immediata, alla data della ricezione. La Revoca dell'incarico di Responsabile Sanitario, da parte dell'A.S.P., comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto, con efficacia immediata, alla data della ricezione, da parte del Professionista e di SAS, della relativa comunicazione. Fatto salvo il diritto di SAS e dell'A.S.P. di domandare al Professionista il risarcimento del danno derivante dal proprio inadempimento, in caso di risoluzione del Contratto, spettano al Professionista i soli corrispettivi maturati, *ratione temporis*, sino alla data di cessazione dall'incarico, escluso qualsivoglia altro compenso, indennità o indennizzo, comunque denominato.
8. Sia SAS che il Professionista hanno diritto di recedere dal presente Contratto, con un preavviso di 3 (tre) mesi, tramite comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R. In caso di recesso sia di SAS che del Professionista, spettano al Professionista i soli corrispettivi maturati, *ratione temporis*, sino alla data di cessazione dall'incarico, escluso qualsivoglia altro compenso, indennità o indennizzo, comunque denominato.



9. In caso di risoluzione o recesso, ovvero di cessazione dall'incarico, il Professionista è comunque obbligato a proseguire nell'esecuzione di tutte le Attività del Responsabile Sanitario e nelle Funzioni MMG sino alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario.
10. Il corrispettivo contrattuale riconosciuto al Professionista, per l'intera durata del Contratto, è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), al netto di imposte e altri oneri fiscali e previdenziali, che SSD corrisponderà al Professionista in n. 12 (dodici) rate mensili, di eguale ammontare, a fronte della presentazione di idoneo documento attestante le prestazioni svolte e di regolare fattura, con le modalità previste dalla legge. La liquidazione dei corrispettivi, da parte di SSD, avviene entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della documentazione relativa alle prestazioni eseguite e della documentazione fiscale. Resta tra le Parti inteso che il ritardo nei pagamenti, da parte di SSD, per un periodo pari o inferiore a ulteriori 60 (sessanta) giorni non costituisce causa di risoluzione del Contratto invocabile dal Professionista.
11. L'eventuale variazione in incremento del numero di ospiti assistiti presso la Residenza, sino a un totale di 80 (ottanta), ovvero l'incremento del numero di ospiti assistiti in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, ovvero l'inserimento di ospiti con punteggio AGED (valutazione di autosufficienza) superiore ai livelli previsti per la residenza protetta non danno diritto alla revisione del compenso.
12. Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono domicilio:
- SAS in Sassello (17046) – Via G. Badano n. 23 – PEC: santantonioservizisrl@pec.it;
 - il Professionista in Savona (17100) – C.so Italia n. 12/11 – PEC: alberto.sirito.awtl@sv.omceo.it
13. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Savona.

..*

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale, l'uno conservato agli atti della Società e l'altro consegnato al Professionista, in data e luogo di cui all'epigrafe.

Sant'Antonio Servizi S.r.l.

Dott. Angelo Canepa

Amministratore Unico

Il Professionista

Dott. Alberto Sirito



SANT'ANTONIO SERVIZI
Società a Responsabilità Limitata

Via G. Badano, 23
17046 Sassello (SV)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Professionista approva espressamente gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Contratto.

Il Professionista
Dott. Alberto Sirito

6